

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 11 FEBBRAIO 2016

n. 13 *suppl.*



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE

Modifiche Statuto Comunale 4

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
Modifica Statuto Comunale

Modiche allo Statuto Comunale
approvate con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 30.11.2015

- La rubrica dell'articolo 2 viene modificata come segue :

Art. 2
Elementi costitutivi – Stemma - Gonfalone e Bandiera

- il testo dell'articolo 2 viene modificato con l'inserimento, dopo il 4° comma, del 5° comma che così recita:

“5. La Bandiera del Comune di Poggio Imperiale è costituita da un drappo rettangolare diviso in due parti uguali. Quella interna verso l'asta è di colore celeste, quella esterna è di colore rosso. Al centro delle due metà è presente lo stemma del Comune nella descrizione di cui al precedente comma 3°

- l'attuale 5° comma diventa il 6° comma e viene come di seguito modificato:

6. “Il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune, insieme alla Bandiera, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa”


- il comma 3° dell'articolo 8 viene come di seguito modificato :

“3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In tali termini sono inclusi i giorni festivi per calendario e quelli di chiusura degli uffici comunali In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.”

- al comma 6 dell'articolo 8 le parole **“almeno 2 (due) giorni dopo la prima.”** sono modificate come segue:
“almeno 24 ore dopo la prima”

- Il comma 9° dell'articolo 8 viene così modificato:

“9. La documentazione relativa alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno deve essere depositata presso l'Ufficio segreteria negli stessi termini previsti dal precedente comma 3. Le copie degli atti depositati devono essere disponibili per i consiglieri comunali entro l'orario di chiusura degli uffici, il giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell'ordine del giorno”.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)